




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0002111 P-4.22.25
del 25/02/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. COM (2016) 25.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

Prot. 3 1910 /UL

Roma

27 FEB 2016

URGENTISSIMO

Al Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio Coordinamento Politiche UE
Servizio II – Segreteria CIAE

e, p.c., **All'Ufficio di Gabinetto**

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

**Al Ministero degli Affari Esteri ed alla
Cooperazione Internazionale**

- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio Legislativo
- Direzione Generale dell'Unione Europea

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

- Codice del Consiglio: 5638/16
- Codice della proposta: COM(2016) 25
- Codice interistituzionale: 2016/0010 (CNS)
- Codice DPE (2016): in attesa di attribuzione

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, anche in formato elettronico editabile, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto: Proposta di Direttiva del Consiglio

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale

- **Codice della proposta:** COM(2016) 25 final del 28/01/2016
- **Codice interistituzionale:** 2016/0010 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

Il 28 gennaio 2015, la Commissione Europea ha varato un pacchetto di misure in materia di trasparenza fiscale e per combattere l'evasione e l'elusione fiscali. Un elemento chiave di questo pacchetto, riguarda la possibilità di estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli stati membri e comprendere le informazioni della rendicontazione Paese per Paese.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 18/12/2014 si era sottolineato che "occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia globale che dell'Unione". Sulla scena internazionale occorre dire che la Commissione UE, già dal dicembre 2014, ha rapidamente mosso i primi passi per un approccio a livello dell'Unione Europea. Nel frattempo anche l'OCSE ha concluso i lavori per la definizione di norme standard globali in tal senso.

La proposta di direttiva in esame, di modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, nel quadro del pacchetto contro l'elusione fiscale, risponde alla priorità politica della lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. La stessa risponde, altresì, alle richieste del Parlamento europeo ed è in linea con le annunciate iniziative contro l'elusione fiscale, previste nel piano d'azione della Commissione per un regime più equo dell'imposta societaria (COM(2015)302).

A differenza delle piccole e medie imprese o dei singoli contribuenti, i gruppi di imprese multinazionali si trovano in una posizione tale da renderle in grado di sfruttare le lacune delle legislazioni fiscali nazionali e di quelle internazionali, trasferendo utili da un paese all'altro, con conseguente riduzione delle imposte dovute. La crisi economica e finanziaria di questi anni ha contribuito a diffondere la consapevolezza della necessità che tutti paghino la giusta quota di imposte. L'aumento delle entrate fiscali, peraltro, potrebbe contribuire ad una considerevole riduzione del disavanzo pubblico a beneficio di tutti.

Sulla base di quanto rappresentato, le autorità fiscali hanno bisogno di informazioni pertinenti e complete sulla struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne con le parti correlate dei gruppi di imprese multinazionali. La presente direttiva, se approvata, imporrà requisiti di trasparenza ai gruppi di imprese multinazionali al fine di lottare contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. La proposta di direttiva prevede che i gruppi di imprese multinazionali forniscano annualmente e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano alcune informazioni, tra cui i ricavi, gli utili al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali. Tali informazioni dovrebbero consentire alle autorità fiscali degli stati membri di reagire alle pratiche fiscali dannose attraverso modifiche della loro normativa interna o attraverso un'adeguata analisi dei rischi ed ai fini di mirate verifiche fiscali. Una maggiore trasparenza dovrebbe favorire i gruppi di imprese multinazionali a pagare la propria parte di imposte nel paese in cui realizzano gli utili.

I nuovi obblighi di trasparenza dovrebbero garantire la riduzione al minimo degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese. I gruppi di imprese multinazionali dell'UE non dovrebbero, in linea di principio essere obbligati a presentare tali informazioni a tutti gli Stati membri in cui operano, ma solo alle autorità fiscali del paese di residenza. La direttiva prevede che gli Stati membri, dopo aver ricevuto la rendicontazione paese per paese, condividano le informazioni con gli stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, le società del gruppo di imprese multinazionale sono residenti a fini fiscali, o sono soggette a imposte relativamente ad attività svolte tramite una stabile organizzazione.

Al fine di garantire un adeguato bilanciamento tra gli oneri di informativa e il vantaggio per le amministrazioni fiscali nazionali, saranno obbligati a presentare la rendicontazione paese per paese solo i gruppi di imprese multinazionali i cui ricavi consolidati complessivi risultino pari o superiori a 750 000 000 EUR. L'OCSE ha stimato circa l'85-90% dei gruppi di imprese multinazionali sarà escluso dal requisito, ma la rendicontazione paese per paese sarà in ogni caso presentata da gruppi di imprese multinazionali che controllano circa il 90% dei ricavi delle imprese.

Ancora una volta la cooperazione amministrativa tra autorità fiscali degli stati membri appare di fondamentale importanza per contrastare l'elusione e la pianificazione fiscale aggressiva. Già ora, la normativa comunitaria considera la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali degli stati membri, e prevede una serie di strumenti normativi volti a favorire l'assistenza reciproca nell'ambito dell'accertamento e della riscossione dei tributi dovuti. Fulcro di tutto ciò, è lo scambio di informazioni. Tuttavia l'Unione Europea deve continuare a rafforzare la cooperazione esistente, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta de diritti fondamentali dell'Unione.

In termini temporali, la direttiva 77/799/CEE del Consiglio è stata la prima risposta all'esigenza da parte degli stati membri di una maggiore assistenza reciproca nel settore della fiscalità. Essa è stata sostituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (c.d. "DAC1"), intesa ad aumentare l'efficacia della precedente direttiva. Negli ultimi anni questa direttiva è stata modificata dalla direttiva 2014/107/UE (c.d. "DAC2") e dalla direttiva 2015/2376/UE (c.d. "DAC3"), mettendo così a disposizione delle autorità fiscali ulteriori strumenti per combattere la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, nel settore, rispettivamente, dei conti finanziari e degli accordi preventivi transfrontalieri (ruling fiscali) e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Lo scopo della presente proposta (c.d. "DAC4") è garantire che la direttiva 2011/16/UE continui ad assicurare una cooperazione amministrativa completa ed efficace tra le amministrazioni fiscali introducendo nella normativa comunitaria lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese in base alle normative vigenti della direttiva 2011/16/UE relative alle modalità pratiche per lo scambio di informazioni, con particolare riguardo all'utilizzo dei formulari tipo.

La presente direttiva, peraltro, è in linea con i recenti sviluppi internazionali. Il 5 ottobre 2015, infatti, l'OCSE ha presentato la sua relazione finale sul piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili "*Base Erosion and Profit Shifting*" (BEPS), vale adire, un'importante iniziativa per modificare le attuali norme fiscali internazionali. Il 15-16 novembre 2015 il pacchetto dell'OCSE è stato approvato anche dai leader del G20. Il lavoro sull'azione 13 del piano d'azione BEPS dell'OCSE si è tradotto in una serie di standard per la comunicazione di informazioni sulle posizioni dei gruppi di imprese multinazionali in materia di prezzi di trasferimento. La proposta di direttiva, se approvata, contribuirebbe ad attuare all'interno dell'Unione, le rendicontazioni paese per paese.

La maggior parte degli stati dell'UE, in qualità di membri dell'OCSE, si è impegnata ad attuare il BEPS. E' quindi essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli stati membri recepiscano gli impegni politici in materia di BEPS nei loro sistemi nazionali in modo coerente e sufficientemente coordinato. Questa dovrebbe essere la strada da seguire per massimizzare gli effetti positivi per il mercato interno nel suo complesso.

Il *Country-by-Country Report* (CBCR) è volto ad evidenziare annualmente e per ogni giurisdizione fiscale nella quale opera il gruppo multinazionale l'ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte pagate e quelle maturate, il capitale sociale conferito, gli utili non distribuiti, il numero dei dipendenti e le attività economiche rilevanti. L'obbligo di predisporre il CBCR riguarda i gruppi multinazionali i cui ricavi su base consolidata, sono uguali o superiori a 750 milioni di euro.

I *Country-by-Country Report* dovranno essere compilati nel Paese di residenza fiscale della "*Ultimate Parent Entity*", il quale provvederà ad inviarli, attraverso lo scambio automatico di informazioni, a tutte le giurisdizioni coinvolte, che potranno utilizzarle ai fini dell'analisi di rischio fiscale.

La predisposizione dei CBCR rientra nella struttura tripartita del set documentale avente ad oggetto i prezzi di trasferimento approvata nell'ambito del progetto anti BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) OCSE/G20 (Azione 13): (i) *Master File*, (ii) *Local File*, (iii) *Country-by-Country Report*. Tale azione raggiunta per il tramite di modifiche al capitolo V delle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, ha avuto insieme alle altre azioni il suggello finale dal G20 dei capi di Stato e di Governo di Antalya nel novembre 2015.

Al fine di permettere lo scambio di informazioni, punto nodale della predisposizione del prospetto da parte dei gruppi multinazionali, alcuni Paesi, tra i quali l'Italia, hanno partecipato il 27 gennaio 2016, a Parigi, alla cerimonia di firma del "*Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of CBC Reports*" (accordo amministrativo multilaterale predisposto dall'OCSE ai sensi dell'art. 6 della *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*). Con il predetto accordo, i Paesi firmatari si sono impegnati ad effettuare il primo scambio di CBCR entro 18 mesi calcolati a partire dall'ultimo giorno del periodo fiscale al quale si riferisce il Report. Gli scambi successivi dovranno invece avvenire entro 15 mesi. L'accordo prevede inoltre che i Paesi firmatari inviino al più presto una notifica al *Coordinating Body Secretariat* per informarlo dell'avvenuta implementazione legislativa del CBCR, specificando

altresi quale sia, in base alla normativa interna, il primo periodo imponibile oggetto di scambio. Qualora la normativa interna faccia riferimento all'anno di imposta 2016 – come raccomandava di fatto il rapporto sull'Azione 13 (cfr.E.2.1.) – il primo scambio dovrebbe avvenire entro giugno 2018.

In base al modello di legislazione interna previsto dall'OCSE, l'entità tenuta alla rendicontazione sarà la società Controllante capogruppo (*Ultimate Parent Entity*) oppure, in via subordinata - qualora ricorrano determinate condizioni concernenti la giurisdizione di residenza della Capogruppo – una società Supplente (*Surrogate Parent Entity*) che il gruppo multinazionale ha facoltà di nominare. Le predette condizioni sono: l'assenza di norme CBCR nella giurisdizione della società Controllante capogruppo; l'assenza di un accordo amministrativo che consenta a quella determinata giurisdizione di scambiare o, infine, la situazione di inadempienza sistematica della giurisdizione in questione. Il Gruppo multinazionale potrebbe però non designare una società Supplente oppure potrebbe accadere che, pur in presenza di una designazione, lo scambio non avvenga, in quanto sono ancora una volta presenti quelle determinate condizioni con riferimento, stavolta, alla giurisdizione della Supplente. A tale proposito, il modello di legislazione OCSE prevede una norma specifica che i Paesi possono introdurre per obbligare la propria società residente a presentare il CBCR, pur non essendo né la Capogruppo, né la Supplente (disposizione chiamata *local filling*).

La proposta di direttiva in esame pertanto è volta ad incorporare nel diritto comunitario quanto concordato a livello multilaterale, riaffermando (e nel contesto dell'acquis comunitario) la necessità di procedere tra tutti gli altri Stati dell'Unione Europea, ad uno scambio automatico di informazioni su CBCR.

Essa consentirà pertanto di:

- armonizzare in ambito UE la rendicontazione Paese-per-Paese, prevista dall'*Action 13* del progetto BEPS G20/OCSE;
- conferire certezza all'effettività dello scambio di informazioni, almeno tra gli Stati membri dell'UE;

utilizzare per tale scambio di informazioni, gli strumenti esistenti nell'ambito dell'Unione Europea.

Essa intende, inoltre, promuovere una concorrenza leale tra i vari operatori del settore, e, in ultima analisi, tutelare la base imponibile degli Stati membri dell'UE.

L'impegno della Commissione a presentare una proposta relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione per paese, trova riscontro anche nel suo programma di lavoro per il 2016.

La Presidenza di turno olandese del Consiglio, ha assunto il compito politico di varare al più presto – l'accordo dovrebbe raggiungersi all'ECOFIN, entro marzo 2016 – la proposta di nuova Direttiva, al fine di garantire la massima specularità e sinergia con quanto stabilito a livello internazionale OCSE.

L'Italia ha introdotto l'obbligo del CBCR con i commi 145 e 146 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità), entrata in vigore il 1° gennaio 2016. La normativa, conforme al modello di legislazione OCSE, sarà integrata da un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro il 30 marzo 2016. Il decreto citato stabilirà modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione del prospetto di rendicontazione all'Agenzia delle Entrate, da parte delle società

controllanti residenti che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello della rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. La norma italiana prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, da applicarsi in caso di omessa presentazione della rendicontazione, di invio di dati incompleti o non veritieri. Il comma 146 della predetta Legge di stabilità ha anche introdotto la disposizione cosiddetta del "local filing", in base alla quale, nei casi specifici tassativamente previsti, l'obbligo di compilare il CBCR viene esteso ad entità residenti non Capo Gruppo.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, l'Unione Europea deve garantire una concorrenza leale e parità di condizioni tra le PMI, i gruppi di imprese multinazionali di paesi terzi e quelli dell'UE. Svolgendo attività a livello transfrontaliero, i gruppi di imprese multinazionali hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Per questo motivo tutte le imprese multinazionali, siano esse appartenenti a gruppi dell'UE o a gruppi di paesi terzi, dovrebbero essere soggette all'obbligo di informativa. L'assenza di tale elemento ridurrebbe l'efficacia di questa iniziativa nel conseguire l'obiettivo ultimo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

L'oggetto delle modifiche contenute nella proposta di Direttiva, rientra nella stessa base giuridica della Direttiva 2011/16/UE, vale a dire l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. L'articolo 115 del TFUE prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno e rende necessario tale ravvicinamento.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea. L'accesso da parte degli stati membri alla rendicontazione paese per paese può pertanto essere conseguito efficacemente solo attraverso un'azione a livello dell'Unione. L'obiettivo di garantire che tutti gli Stati membri ricevano rendicontazioni paese per paese non può essere adeguatamente realizzato mediante un'azione non coordinata attuata individualmente dai singoli stati membri. Occorre, inoltre, adottare un approccio comune e vincolante per quanto concerne lo scambio di informazioni che potrebbero incidere sulle basi imponibili di più di uno Stato membro. E' opportuno tenere conto del fatto che, poiché i gruppi di imprese multinazionali generalmente operano in più Stati membri, l'elemento transfrontaliero è connaturato all'azione proposta

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il problema specifico che richiede una risposta politica è la mancanza di trasparenza sulle strutture

societarie che hanno una rilevanza transfrontaliera e un importante livello di attività. Questa mancanza di trasparenza genera effetti negativi soprattutto per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato interno. La risposta politica è limitata ai gruppi di imprese multinazionali che operano in più Stati, sia all'interno dell'Unione europea che in giurisdizioni extra-UE. La proposta costituisce, pertanto, la risposta più proporzionata rispetto al problema riscontrato. Essa si basa inoltre sullo scambio automatico di informazioni di base, che consente a ogni Stato membro in cui opera una società di ricevere informazioni. Pertanto le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal Trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno. La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Gli obiettivi della proposta e la tempistica sono, nel loro complesso, condivisibili, in considerazione delle premesse sul quadro internazionale sopra evidenziate, e della necessità di una "level playing field" sull'argomento. L'Italia, così come le altre Amministrazioni fiscali europee, potranno trarre vantaggio da un'implementazione coordinata e uniforme della rendicontazione Paese per Paese (*Country-by-Country Report*) in ambito UE e ciò potrebbe incoraggiare anche gli altri partner globali a seguirne la scia. L'emanazione della proposta di direttiva in parola, tra l'altro, rappresenterebbe uno strumento di sensibile pressione per indurre gli USA a firmare, in tempi brevi, lo strumento multilaterale concordato in sede OCSE.

La proposta, è altresì condivisibile anche in relazione al ruolo proattivo svolto dall'Italia nello scenario internazionale per quel che concerne la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni.

Rispetto al dibattito in corso in Europa per un *public disclosure* dei dati CBCR, la divulgazione di informazioni fiscali all'esterno va considerata con estrema cautela, per evitare effetti di svantaggio competitivo per le imprese che operano nel mercato interno rispetto alle multinazionali con sede in Paesi terzi. In tal senso, è da valutare positivamente la scelta della Commissione UE di concentrarsi al momento sullo scambio automatico di informazioni tra le sole Autorità fiscali degli Stati membri.

Da un punto di vista pratico/operativo, va detto che una prima riunione si è già tenuta in sede di Consiglio dell'Unione Europea, il 9 febbraio 2015, nell'ambito del Gruppo Questioni Fiscali. Nel corso di detta riunione la Commissione UE ha presentato il senso della Proposta e vi sono state le prime reazioni ed interventi degli Stati membri. Un successivo incontro si è avuto il 16 febbraio 2016. Altri incontri sono stati calendarizzati in un arco di tempo molto ravvicinato e ciò porta a credere che i lavori potrebbero concludersi velocemente e la Proposta di direttiva essere tradotta in tempi molto rapidi.

In caso di approvazione della proposta, agli Stati membri sarà chiesto di conformarsi alle indicazioni della direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Ai fini della tutela degli interessi nazionali e per quanto sopra esposto, non si può non essere d'accordo riguardo a tale Proposta di direttiva, che appare in sintonia con l'azione generale della Commissione UE e coerente con quanto già approvato in sede OCSE. In essa si stabilisce, in particolare, che i primi dati saranno raccolti con riferimento all'anno fiscale 2016.

Come anticipato al punto precedente, agli Stati membri sarà richiesto di conformarsi alle indicazioni della direttiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Per quanto riguarda l'Italia, la normativa CBCR è stata introdotta alla fine del 2015, con la Legge di Stabilità per il 2016 (L.208/2015). Le norme rimandano ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze – da emanarsi entro 90 giorni, quindi entro il 30 marzo 2016 – la definizione di “modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate Direttive [Direttive OCSE]...”.

La norma italiana non dice esplicitamente quale debba essere il primo anno fiscale di riferimento, ma cita le Direttive OCSE, le quali raccomandano il primo scambio con riferimento all'anno fiscale 2016. Di fatto la norma italiana è stata introdotta nel 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 proprio per consentire la predisposizione dei dati da parte delle Controllanti residenti con riferimento al periodo imponibile 2016 (o 2016/2017 per le società con esercizi fiscali a cavallo).

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Nel corso di due incontri, tenutisi in sede di Consiglio dell'Unione, il 9 e il 16 febbraio, relativamente alla proposta di direttiva, l'Italia ha sostenuto l'iniziativa della Commissione. Con ogni probabilità decisiva sarà la riunione dell'“*High Level Working Party*” prevista per il 23 febbraio 2016. La Presidenza olandese, che ha scelto la via della “direttiva-lampo”, auspica l'accordo politico sulla proposta di Direttiva per la data dell'8 marzo 2016 e successiva adozione dopo la traduzione nelle varie lingue.

Come di consueto, un ruolo particolarmente importante sarà rimesso alla Presidenza di turno olandese del Consiglio.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'adozione della Proposta di Direttiva in questione che andrebbe ad incidere sulla cooperazione amministrativa tra Stati membri, potrebbe favorire un impatto positivo sul gettito fiscale degli Stati nel medio-lungo periodo, atteso che esse permetterebbero di migliorare l'analisi del rischio e l'accertamento.

Nella proposta di Direttiva è infatti presente un paragrafo che, conformemente all'OCSE, prevede l'utilizzo del *Country-by-Country Report* ai fini dell'analisi di rischio fiscale. Un eventuale accertamento effettuato dal Paese che riceve l'informazione, tuttavia, non potrà basarsi solo sui dati presenti nel CBCR. E' necessario, inoltre, rilevare che le informazioni acquisite non potranno essere utilizzate immediatamente. L'impatto finanziario della proposta sul piano interno sarà coperto dalle risorse disponibili. I costi connessi ai nuovi strumenti informatici atti a facilitare la comunicazione delle informazioni tra Stati membri sarebbero finanziati dal Programma FISCALIS 2020 di cui al regolamento (UE) n. 1286/2013, che prevede un sostegno finanziario per le attività

volte a migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali dell'Unione Europea.

Uno strumento giuridico dell'Unione, basato sulla Direttiva esistente in materia di cooperazione amministrativa, comporterebbe l'utilizzo di strumenti informatici già esistenti o in corso di elaborazione per facilitare la comunicazione delle informazioni nell'ambito della suddetta proposta. Ai sensi della vigente Direttiva sulla cooperazione amministrativa, gli Stati membri condividono già informazioni in formati specifici utilizzando uno specifico canale di comunicazione. Tali formati potrebbero essere facilmente ampliati in modo tale da essere anche utilizzati anche ai fini dei nuovi dati da scambiare, inclusi nella proposta. Tenuto conto che la Commissione UE e gli Stati membri hanno già investito tempo e risorse considerevoli per la messa a punto di tali formati, il loro utilizzo per scambiare informazioni sui nuovi elementi consentirebbe di realizzare economie di scala.

Ai fini dell'impatto finanziario interno, pertanto, l'adempimento potrebbe comportare per l'Italia, il sostenimento di costi collegati alla creazione, in seno all'Agenzia delle Entrate, di un'apposita applicazione/procedura informatica dedicata (così come realizzato per lo scambio automatico di altre informazioni). Tuttavia tenuto conto delle applicazioni correlate, è probabile che i costi suddetti abbiano natura incrementale e non comportino investimenti ex-novo.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Qualora la Proposta procedesse in termini positivi nell'ambito delle discussioni in Consiglio e si arrivasse alla sua adozione, sarà necessario procedere, sul piano interno, ad un coordinamento delle norme che regolano la materia della cooperazione amministrativa tra Stati membri in campo fiscale, ed in particolare nel settore dell'imposizione diretta. Ci si riferisce al Decreto di recepimento della Direttiva 2011/16/UE, Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29 ed allo strumento giuridico che dovrà trasporre, a livello interno, le disposizioni contenute nella proposta di direttiva in parola. Ulteriore verifica andrà effettuata per coordinare l'impianto della proposta con la normativa nazionale valevole, in particolar modo, ai fini dell'accertamento (DPR 600/1973).

Come già esplicitato, la norma CBCR è stata introdotta alla fine del 2015, con la Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). Occorrerà, tuttavia, procedere all'emanazione – entro marzo del 2016 – di un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze ai fini della definizione di modalità, termini, elementi e condizioni di realizzo.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La materia non impatta con le competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta di Direttiva, nella sua generalità può essere valutata positivamente con riferimento ai principi interni di trasparenza e certezza.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta che mira a raggiungere un certo grado di uniformità nell'attuazione dell'azione 13 del BEPS in tutta l'Unione Europea, può contribuire a promuovere una concorrenza leale tra i vari operatori del settore e, in ultima analisi, tutelare la base imponibile degli Stati membri dell'Unione. I nuovi obblighi di trasparenza dovrebbero garantire la riduzione al minimo degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese.

Altro

--